

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G15614 **del** 05/11/2014

Proposta n. 17205 **del** 10/10/2014

Oggetto:

RICREA S.r.l. – Approvazione di una variante non sostanziale per impianto autorizzato con Determinazione n. A0847 del 10/03/2008 e s.m.i. - approvazione cronoprogramma lavori e integrazione operazione R12, ai sensi del D.Lgs. 205/2010

Oggetto: RICREA S.r.l. – Approvazione di una variante non sostanziale per impianto autorizzato con Determinazione n. A0847 del 10/03/2008 e s.m.i. - approvazione cronoprogramma lavori e integrazione operazione R12, ai sensi del D.Lgs. 205/2010

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area regionale “Ciclo Integrato dei Rifiuti”;

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A04996 del 17/03/2013 “Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

di fonte nazionale:

Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D. lgs. n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti	D.M. 29-01-2007

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 14 del 18-01-2012
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98 e s.m.i.	D.G.R. n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	D.G.R. n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	D.G.R. n. 239 del 17-04-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti	D.G.R. n. 956 dell'11-12-2009

VISTA la Determinazione dirigenziale n. A0847 del 10/03/2008, con la quale, ai sensi del previgente art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a favore della società RICREA S.r.l., si è rinnovata per 10 anni l'autorizzazione all'esercizio per la gestione dell'impianto di stoccaggio e al pre-trattamento dei rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non, situato nel Comune di Roma, loc. Santa Palomba (RM), che era stata rilasciata con Decreto del Commissario Delegato n. 16 del 10 marzo 2003 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B5351 del 04/07/2011, con la quale si è approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed dell'art. 15, comma 14, della L.R. 27/98 e s.m.i., un progetto di variante sostanziale da apportare all'impianto suddetto;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B00992 del 17/02/2012, riguardante una prima modifica (non sostanziale) della suddetta Determinazione dirigenziale n. B5351/2011, con la quale si è autorizzata la RICREA S.r.l. a:

- ricevere in ingresso all'impianto in questione i rifiuti pericolosi contraddistinti dai CER 18 01 03* e 18 02 02*, (*Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*);
- realizzare una nuova area di stoccaggio da destinare ai medesimi suddetti CER;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. B09154 del 27/11/2012, riguardante una seconda modifica (non sostanziale) della medesima Determinazione n. B5351/2011, finalizzata a consentire alla stessa RICREA S.r.l. di realizzare il progetto di variante sostanziale succitato per lotti funzionali;

VISTA la Determinazione n. A06042 del 25/07/2013 con la quale la Regione Lazio ha preso atto di quanto riportato nel certificato di collaudo relativo alle opere afferenti il primo lotto del progetto di variante sostanziale approvato ed autorizzato ed ha consentito l'avvio dell'esercizio dell'impianto per il quantitativo massimo autorizzato per il primo lotto, indicato nella relazione tecnica approvata e riconfermato dalla stessa società con la nota prot. n. 451/13 del 16/09/2013, acquisita al prot. n. 341017 del 16/09/2013, secondo i singoli quantitativi riportati nelle seguenti tabelle :

Quantitativo annuo massimo gestibile 1° lotto funzionale	≤ 9.600 t/a	<i>di cui pericolosi</i>	≤ 7.300 t/a
		<i>di cui non pericolosi</i>	≤ 2.300 t/a

Stoccaggio istantaneo 1° lotto funzionale :

Operazione	Rifiuti pericolosi (t)	Rifiuti non pericolosi (t)	Totale (t)
R13	60	100	160
D15	176	100	276
Totale	236	200	436

VISTA l'istanza di variante non sostanziale presentata dalla società RICREA s.r.l. con nota prot. n. 211 del 08/05/2014, acquisita al prot. n. 431681 del 28/07/2014, con allegata una perizia giurata attestante la non sostanzialità dell'intervento e un elaborato grafico denominato "*Tav. 1 - Nuova Disposizione planimetrica Determinazione n. A0847 del 10/03/2008 e s.m.i. - Planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio distinte per codice operazione*", a firma dell'arch. Federico Riva, iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma al n. 7736, con la quale, sempre con riferimento al layout planimetrico relativo alla prima fase approvata con la citata D.D.R. n. B5351/2011 e s.m.i., è stato richiesto di modificare la dislocazione delle aree adibite allo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, in aggiornamento a quella autorizzata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 431681 del 28/07/2014 la Regione Lazio ha riscontrato l'istanza in argomento richiedendo alla società quanto segue:

- un cronoprogramma dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle successive numero tre fasi autorizzate dalla modifica sostanziale n. B5351/2011 e s.m.i., che, tra l'altro, comportano anche la realizzazione di nuovi manufatti, al fine di poterne verificare la realizzazione e la messa in esercizio nei termini della scadenza dell'autorizzazione (10/03/2018);

- chiarimenti relativi alla pronuncia favorevole di esclusione dalle procedure di VIA in merito al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi mediante evaporazione presso il medesimo sito di via delle Gerbere 8/10/12 gestito dalla RICREA s.r.l., rilasciata alla società con Determinazione dell'Area VIA Regionale n. A10071 del 05/10/2012, e per la quale non risultano essere state depositate istanze di modifica presso l'Area Ciclo Integrato Rifiuti;
- indicazione dell'elenco dei rifiuti, tra quelli autorizzati ove viene svolta l'operazione R12, motivandola con quanto stabilito dal D.lgs. n. 205/2010 di modifica del D.lgs. 152/2006, in recepimento della Direttiva 2008/98/CE del 19/11/2009, che ha specificato e chiarito che *l'operazione R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11), in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11* (cfr. allegato "C" alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- indicazione del quantitativo annuo riferibile all'operazione R12, qualora difforme dal massimo autorizzato, rilevato che la RICREA s.r.l., oltre a svolgere operazioni di stoccaggio/messa in riserva, svolge anche operazioni di pretrattamento, quali cernita, separazione, disassemblaggio, adeguamento volumetrico, ecc..., così come desumibile dalla documentazione approvata e dalle planimetrie allegate; ciò, anche al fine del calcolo, in aggiornamento, delle garanzie finanziarie che la RICREA s.r.l. deve prestare, ai sensi delle nuove indicazioni richieste dalla normativa aggiornata;

VISTA la nota prot. n. 354-14 del 13/08/2014, acquisita al prot. n. 481649 del 01/09/2014, con la quale la società RICREA s.r.l., in risposta alla nota regionale ha fornito:

- un cronoprogramma per la realizzazione e messa in esercizio dei restanti 3 lotti funzionali autorizzati con relative planimetrie;
- formale rinuncia all'impianto di trattamento rifiuti liquidi mediante evaporazione di cui alla pronuncia favorevole di esclusione dalle procedure di VIA, Determinazione n.A10071 del 05/10/2012;
- richiesta di assoggettabilità ad operazione R12 di tutti i rifiuti già autorizzati per operazione R13, specificando che le quantità annue di rifiuti riferibili

all'operazione R12 non modificheranno, né risulteranno difformi dai limiti massimi attualmente autorizzati;

PRESO ATTO della perizia tecnica giurata presso il tribunale di Velletri in data 07/05/2014 (prot. n. 1664/014), dal Dott. Chimico Lorenzo Bastoni, iscritto all'ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, al n. 2604, consegnata dalla società e allegata all'istanza di variante non sostanziale, attestante la non sostanzialità della richiesta di modifica della dislocazione delle aree adibite allo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, in quanto:

- *la modificazione non ricade tra le fattispecie richiamate nell'art. 15, comma 14 della L.R. n.27 del 09/07/1998;*
- *la quantità di rifiuti ricevibili, a seguito della richiesta avanzata dalla RICREA s.r.l., non subiscono variazioni rispetto alle quantità assentite;*
- *quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;*
- *non vengono ricevuti, a seguito della richiesta, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;*
- *non vengono sostituiti i macchinari in dotazione con macchinari a più alto impatto ambientale;*

VISTO l'art. 26, comma 1 del D.lgs. 46 del 04/03/2014, entrato in vigore lo scorso 11/04/2014, di modifica del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che, avendo modificato tra l'altro l'Allegato VIII alla Parte Seconda, in particolare il punto 5 relativo agli impianti di gestione rifiuti, ha fatto rientrare l'impianto in argomento nella disciplina A.I.A.;

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto indicato al punto precedente, l'art. 29 comma 2 del medesimo D.lgs. 46 del 04/03/2014, ha fissato la data del 7 settembre 2014, quale termine per presentare istanza A.I.A. (acquisizione 8 settembre 2014, trattandosi di domenica);

VISTA l'istanza del 07/09/2014, acquisita al prot. n. 494498 del 08/09/2014 con la quale la società RICREA s.r.l., in ottemperanza al su richiamato D.lgs. 46/2014, ha presentato istanza di nuova autorizzazione A.I.A. per l'impianto in esercizio, attualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 e del previgente art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO che, nelle more dell'avvio della procedura di A.I.A. e della relativa autorizzazione, possa essere assentita la richiesta di variante non sostanziale proposta precedentemente all'istanza di A.I.A. da parte della medesima società, anche al fine di adeguare l'autorizzazione alla vigente normativa, con l'inserimento dell'operazione R12 e l'aggiornamento delle relative garanzie finanziarie;

ATTESO che l'introduzione dell'operazione R12, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 205/2010, comporta la prestazione di garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009;

VERIFICATO, quindi, a seguito dell'istruttoria d'ufficio, che la modifica richiesta non ricade nelle ipotesi di variante sostanziale, secondo quanto stabilito al punto 3.2.1 della richiamata D.G.R. 239/2008 e s.m.i.;

ATTESO che la società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per l'istanza presentate, ai sensi della D.G.R. n. 956/2009, come verificato dall'attestazione di versamento effettuata dalla società in data 08/05/2014, allegato all'istanza presentata;

RICHIAMATO il parere reso dall'Area regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale, con proprio atto prot. n. 112125 del 28/12/2010, e le prescrizioni tutte ivi dettate, già integrate comunque all'interno della Determinazione dirigenziale n. B00992/2012;

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare il presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente Atto:

- a. di approvare la proposta di variante non sostanziale della RICREA S.r.l., P.IVA e C.F. n. 03603511001, relativa all'area dell'impianto, situato in Via delle Gerbere 8/10/12 nel Comune di Roma Capitale, loc. Santa Palomba (RM) – secondo quanto descritto nella perizia tecnica giurata presso il tribunale di Velletri in data 07/05/2014 (prot. n. 1664/014) dal Dott. Chimico Lorenzo Bastoni, iscritto all'ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, al n. 2604;
- b. di apportare le seguenti modifiche alla Determinazione n. B5351 del 04/07/2011 e s.m.i.:
 - inserimento dell'operazione R12 nella tabella riportata a pagina 3 dell'allegato tecnico, in aggiunta a quelle comprese tra le Operazioni di gestione autorizzate (secondo le definizioni degli Allegati B e C della Parte IV del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - sostituzione dell'appendice I all'allegato tecnico della Determinazione n. B5351 del 04/07/2011 e s.m.i., contenente l'elenco dei rifiuti autorizzati e delle operazioni autorizzate sugli stessi, con l'appendice I alla presente determinazione;

- c. di approvare, in sostituzione della planimetria denominata “*Tav. 1 – Nuova disposizione planimetrica realizzazione primo lotto secondo Determina B5351 del 4/07/2011*”, allegata alla Determinazione n. A06042 del 25/07/2013 con la planimetria denominata “*Tav. 1 - Nuova Disposizione planimetrica Determinazione n. A0847 del 10/03/2008 e s.m.i. – Planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio distinte per codice operazione*”, a firma dell'Arch. Federico Riva, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma al n. 7736, che costituisce appendice II alla presente Determinazione;
- d. di approvare la tavola riportata in appendice III alla presente Determinazione, dal titolo “*Fasi di realizzazione del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. B5351 del 04/07/2011 – Cronoprogramma e planimetrie con le singole fasi*”, stabilendo che la società RICREA s.r.l. è tenuta al rispetto del cronoprogramma stesso e a dare comunicazione alla Regione Lazio sullo stato di avanzamento dei lavori autorizzati, con frequenza trimestrale;
- e. di richiamare i quantitativi autorizzati per il 1° lotto, messo in esercizio con la Determinazione n. A06042 del 25/07/2013, secondo i valori di seguito riportati:

Quantitativo annuo massimo gestibile 1° lotto	≤ 9.600 t/a	<i>di cui pericolosi</i>	≤ 7.300 t/a
		<i>di cui non pericolosi</i>	≤ 2.300 t/a

Stoccaggio istantaneo 1° lotto :

Operazione	Rifiuti pericolosi (t)	Rifiuti non pericolosi (t)	Totale (t)
R13	60	100	160
D15	176	100	276
Totale	236	200	436

- f. di stabilire che i quantitativi massimi per stoccaggio e trattamento come autorizzati e riportati nella Determinazione di modifica sostanziale n. B5351 del 04/07/2011, restano subordinati alla formale presa d’atto regionale dei successivi lotti realizzati e collaudati, nonché all’estensione delle dovute garanzie finanziarie;
- g. di subordinare il presente atto, nonché la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto autorizzato con Determinazione n. A0847/2008 e s.m.i., alla presentazione e trasmissione alla Regione Lazio, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 239 del 17/04/2009, secondo i quantitativi autorizzati e messi in esercizio per il primo lotto, riportati nel precedente punto e., dell’integrazione della polizza già rilasciata, fino alla concorrenza di un importo complessivo pari a euro 254.700,00

(duecentocinquattraquattromilasettecento/00), tenendo conto di quanto di seguito specificato:

- l'importo della garanzia non è riducibile, pur in possesso della certificazione ambientale, ai sensi dell'art. 39, c. 3 del D.lgs. 205/2010, di modifica del D.lgs. 152/2006;
 - la durata della polizza è quella dell'autorizzazione (scadenza 10/03/2018), maggiorata di 2 anni;
 - nell'integrazione della polizza dovrà essere fatto esplicito riferimento alla Determinazione n. A0847/2008, alla Determinazione n. B5351/2011 e s.m.i., nonché al presente atto;
- h. di stabilire, pertanto, che a seguito di quanto disposto nel precedente punto c., ai fini dei controlli e delle verifiche da parte dei competenti Organi, il lay-out dell'impianto della RICREA S.r.l. corrisponde alla planimetria riportata nella citata appendice II, fino alla realizzazione e al collaudo del previsto secondo lotto funzionale e all'approvazione della relativa planimetria aggiornata, così come previsto con Determinazione n. B. 09154/2012;
- i. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con Determinazione dirigenziale n. A0847 del 10/03/2008 e s.m.i.;
- j. di prescrivere che il presente atto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.);
- k. di stabilire che il presente atto sarà notificato alla RICREA S.r.l. dal Direttore Regionale della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti e trasmesso all'ARPA Lazio – Sezione di Roma, alla Provincia di Roma, nonché all'Amministrazione di Roma Capitale;
- l. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

.....
(Arch. Manuela Manetti)

